Giro di posta

a cura di Marco Nocivelli - Dottore commercialista e revisore legale Brescia

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

DONAZIONE DALL'ESTERO

La biblioteca civica si sta approntando a ricevere una donazione di volumi, carteggi e diapositive di un letterato nato in questo Comune, provenienti dall'estero (Stato non comunitario).

Si chiede se a carico del Comune ci siano obblighi fiscali, e in caso positivo, quali siano con indicazione dei termini per ottemperare. (*Comune di N.*)

Il Comune, trattandosi di importazione di beni effettuata al di fuori dell'esercizio di attività commerciale, non è soggetto ad alcun obbligo fiscale ulteriore rispetto all'assolvimento degli oneri doganali. Peraltro, trattandosi di donazione ad Ente pubblico, non è dovuta l'IVA ai sensi dell'art. 68, comma 1, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972: «non sono soggette all'imposta le importazioni di "beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni, aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica" ».

Marco Nocivelli

FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI LAMPADE VOTIVE

In sede di approntamento della fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti dei privati, l'Ente si pone il problema inerente alla possibilità di continuare a gestire il servizio di lampade votive con i corrispettivi. Fino al 2018, infatti, presso il Comune veniva annotato il pagamento dei singoli utenti effettuato con bollettini postali. (Comune di O.)

Recenti pronunciamenti dell'Agenzia delle Entrate in materia di servizi disciplinati ai fini IVA dal D.M. n. 370 del 24 ottobre 2000 (tra cui il servizio di lampade votive) hanno preso posizione affermando che le bollette emesse nei confronti degli utenti devono essere considerate fatture (cfr. ris. n. 68 del 21 settembre 2018). Ancor più recentemente l'Agenzia, in risposta al quesito di un Comune, ha stabilito che il servizio di lampade votive, oltre ad essere soggetto ad IVA, è soggetto agli obblighi di fatturazione (interpello 4/2018 del dicembre 2018). Da qui le conseguenze della fatturazione elettronica descritte compiutamente dell'informativa inviata dalla società. Chi scrive ritiene abbastanza probabile, stanti le doglianze espresse dai comuni italiani, che vi sia un intervento normativo o regolamentare a favore dei Comuni, per escludere questa attività dall'obbligo di fatturazione. Attualmente però, il quadro è quello descritto.

Marco Nocivelli

RECUPERO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DELLA GARA Con la CUC - Centrale unica di committenza della Provincia - l'Ente ha espletato la gara per l'affidamento in concessione dell'impianto natatorio comunale. Alla CUC è riconosciuto un rimborso come somma delle voci di spesa elencate in apposito allegato.

La terza voce di spesa riguarda il rimborso per le "spese pubblicazione gara" che la Provincia ci addebita senza emissione di fattura.

Come da normativa sugli appalti, e come previsto dai documenti di gara, l'Ente può chiedere all'affidatario il rimborso delle stesse spese di della pubblicazione gara. Premesso ciò, si chiede come trattare il pagamento con l'affidatario, esempio:

- a) Emettere fattura scorporando l'IVA (quindi il Comune ci rimette l'IVA);
- b) Emettere fattura aggiungendo l'IVA (l'affidatario si ritrova una fattura che non è uguale a quella pagata dal Comune alla CUC con una cifra più alta per l'IVA);
- c) Emettere la fattura con riferimento a una normativa che la esenta da IVA. (Comune di F.)

Il rimborso delle spese di pubblicazione di gara non rileva ai fini IVA in capo al Comune in quanto si tratta di provento che deriva dall'esercizio di poteri pubblici autoritativi da parte dell'Ente medesimo. Vale quindi l'irrilevanza IVA per carenza del presupposto soggettivo *ex* art. 13 della direttiva comunitaria IVA 2006/112/Ce (art. 4, comma 5, D.P.R. n. 633/72). In tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello formula da un Comune nel 2016.

Pertanto, l'Ente richiede il rimborso (la spesa sostenuta comprensiva dell'IVA pagata "a monte") senza rilasciare fattura. Potrà emettere nota di debito richiamando il summenzionato art. 4 ai fini dell'esclusione IVA.

Marco Nocivelli

ADEMPIMENTI DOCUMENTALI NEL REVERSE CHARGE

Si chiede un chiarimento circa le fatture attive che si generano ad integrazione delle fatture commerciali ricevute in reverse charge o dalle autofatture che si creano a seguito del pagamento di fatture in acquisto split commerciale. Quali sono gli adempimenti a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria? (Comune di S.)

La legge IVA non prevede l'emissione di autofattura né per lo *split payment* (art. 17-*ter* del D.P.R. n. 633/1972, art. 5 del D.M. 23 gennaio 2015) né per il *reverse charge* interno (art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972). Riguardo a quest'ultimo (r.c.) la citata norma stabilisce l'integrazione della fattura per il calcolo dell'IVA dovuta (come noto, il fornitore non espone l'IVA nella fattura emessa in r.c.). L'autofattura, sempre in tema di r.c., è una soluzione proposta dall'Agenzia delle Entrate con le recenti Faq in materia di fatturazione elettronica del tutto opzionale.

Marco Nocivelli

Azienditalia 3/2019 531

Rubriche Quesiti e risposte

Esigibilità dell'imposta e indicazione in fattura

L'Ente ha ricevuto tramite sistema di interscambio le parcelle di un commercialista e di un avvocato che non riportano l'esigibilità dell'IVA (immediata o differita). Si chiede se sia possibile procedere al saldo dei detti documenti contabili anche in assenza di questa espressa dicitura. (Comune di B.)

L'Ente può procedere al pagamento perché la norma (art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972) non obbliga all'indicazione in fattura dell'esigibilità IVA che resta differita salva diversa indicazione. Non si tratta, benché l'indicazione sia prevista dal "format" della fattura elettronica" (vedasi anche circolare MEF n. 328/97), quindi, di una irregolarità del documento in termini di violazione di norma tributaria.

Marco Nocivelli

Trattamento fiscale dei corsi organizzati dal Comune

Qual è il corretto trattamento, ai fini dell'IVA, applicabile ai corsi che il Comune intende offrire ai cittadini? Potrebbero rientrare nell'art. 10, n. 20 del D.P.R. n. 633/1972 detti corsi su svariate materie come: ginnastica, yoga, taglio e cucito, letteratura, lingue straniere, informatica, fotografia, etc.? (Comune di R.)

Sul regime IVA dei corsi organizzati da Enti locali c'è ampio dibattito dottrinale. Chi scrive ritiene che non sia invocabile il regime di esenzione laddove la prestazione didattica non abbia riconoscimento legale (come, ad esempio, la scuola materna comunale). I corsi rappresentati nel quesito non sono "riconosciuti" e pertanto scontano l'IVA ordinaria. Si riporta il passaggio dell'ordinanza della Cassazione 1° giugno 2018, n. 14124: "Il riferimento normativo a istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni è evidentemente descrittivo, mirando solo ad affermare il principio generale che tutte le attività didattiche possono beneficiare dell'esenzione dall'IVA, purché poste in essere da organismi riconosciuti da pubbliche amministrazioni. La genericità del riferimento fa sì che esso comprenda i riconoscimenti provenienti non solo dal Ministero della pubblica istruzione, ma anche da altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti (cfr. Cass. nn. 8977/2002 e 13069/2011) o da organismi da esse vigilati, come le federazioni sportive che sono organi del CONI, a sua volta sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali".

Il Comune non è "competente" nelle materie oggetto dei corsi descritti. Competenza che non si esclude a priori: ad esempio, se il Corpo di polizia urbana tenesse i corsi per il recupero dei punti patente, il corrispettivo sarebbe esente, in quanto è riconosciuta la valenza legale di tali corsi (art. 126-bis del D.Lgs. n. 285/1992). Si rammenta che la norma comunitaria prevede l'esenzione non per l'attività didattica tout court bensì per "l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili" (art. 132, lett. i, della direttiva 2006/112/Ce).

Marco Nocivelli

Sostituto d'imposta

COMMISSARIO ESTERNO VALUTAZIONE OFFERTE

A fine anno il Comune ha dovuto procedere alla nomina di un commissario esterno per la valutazione delle offerte tecniche in una procedura d'appalto da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevedendo un compenso giornaliero.

Al momento della nomina, il professionista ha precisato di essere pensionato INARCASSA, non più titolare di partita IVA personale.

Egli è però legale rappresentante, amministratore e direttore tecnico di propria società di ingegneria informa di Srl, attraverso la quale intenderebbe fatturare il corrispettivo per l'attività di commissario.

L'Ente ha tuttavia qualche perplessità in tal senso, dal momento che l'incarico è conferito a titolo personale al professionista e non alla società. In particolare ci si chiede se non debba, invece, essere il professionista con il proprio codice fiscale ad emettere quietanza di pagamento per mera prestazione occasionale. (Comune di U.)

Si ritiene che il commissario debba essere pagato direttamente in quanto persona fisica titolare di una pubblica funzione, trattandosi di commissione prevista per legge (art. 77, D.Lgs. n. 50/2017), tassata IRPEF ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. f) del TUIR, fuori campo IVA per carenza del presupposto soggettivo artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972. Ciò tenuto conto anche del fatto che l'incarico è stato conferito a titolo personale. Si sottolinea che il reddito appartiene alla categoria degli assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi del predetto art. 50 del TUIR.

Marco Nocivelli

La Rubrica si prefigge lo scopo di rispondere agli specifici dubbi di quanti sono interessati ad approfondire i temi trattati nella *Rivista*. I quesiti formulati dai Lettori potranno essere inviati, con posta elettronica, all'indirizzo **redazione.azienditalia@wki.it**. Gli argomenti verranno scelti per la loro rilevanza o attualità e saranno esposti con particolare attenzione agli aspetti applicativi. Le risposte fornite, pur elaborate con la massima cura, non impegnano in alcun modo la *Rivista*.

532 Azienditalia 3/2019